

Decreto sui materiali

Dal 09.08.2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16.06.2017 n. 106 "Regolamento dei prodotti da costruzione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.07.2017, che prevede un aumento di responsabilità per i progettisti e i fabbricanti che prescrivono materiali non armonizzati alla direttiva CE.

Progetti, materiali e collaudi devono ora essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LLPP.

Per costruttore, progettista, direttore lavori, direttore dell'esecuzione o collaudatore, per la prima volta, scattano le sanzioni "professionali" al di fuori del contesto del diritto penale.

Il fabbricante del materiale deve certificare, redigendo un'apposita dichiarazione, la prestazione del prodotto secondo le nuove direttive.

Le sanzioni, varianti fra i 5.000 e i 50.000 €, possono comportare l'arresto se le violazioni riguardano prodotti e materiali destinati a uso strutturale o antincendio.

Vademecum ANCE

ANCE ha redatto un utile vademecum relativo al tema del subappalto nel D.lgs 50/2016.

Il documento tratta un argomento già oggetto di osservazione da parte dell'Antitrust e attinente alla sentenza del 05.04.2017 con cui la Corte UE ha confermato l'irregolarità della limitazione al subappalto da parte delle legislazioni di un paese dell'Unione.

In merito alla soglia massima subappaltabile del 30%, il vademecum rileva come tale limite sia ora riferibile all'importo complessivo del contratto e non alla sola categoria prevalente come prevedeva il D.lgs 163/2006.

In tal modo si denota una forte limitazione all'organizzazione dell'impresa rispetto all'esecuzione dei lavori in subappalto, in contrasto con le direttive comunitarie.

Si ricorda infatti che ANCE ha presentato un esposto alla Commissione Europea, al fine di verificare la coerenza tra Codice e la vigente Direttiva 2014/24/UE; in risposta la Direzione generale "Mercato interno" della Commissione ha evidenziato che le norme sul subappalto contenute nel Nuovo Codice e nel decreto correttivo sono in contrasto con le norme e la giurisprudenza UE.

Nuovo Codice: linee guida n. 7

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 09.10.2017 sono state pubblicate le linee guida ANAC n. 7 sulle società in house, aggiornate con la determinazione n. 951 del 20.09.2017, in vigore dal 10.10.2017.

Il documento precisa che a partire dal 30.10.2017 i soggetti interessati possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'elenco che costituirà presupposto legittimante per l'affidamento in house.

Responsabile unico del procedimento

Dopo la pubblicazione del decreto correttivo al Nuovo Codice dei Contratti, ANAC aveva posto in consultazione fino al 28.06.2017 le linee guida n. 3 sul RUP, richiedendo al Consiglio di Stato, con nota del 31.07.2017, di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione al testo aggiornato delle linee stesse.

Il Consiglio, con parere 25.09.2017, si è espresso favorevolmente con osservazioni della Commissione speciale, rilevando come, anche dopo l'entrata in vigore del Correttivo, resti confermata l'assoluta centralità del ruolo del RUP nell'ambito dell'intero appalto e le sue funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Appalti sotto soglia

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4125 del 31.08.2017 ha ricordato che, come previsto dall'art. 36 del D.lgs 50/2016 e dalle linee guida n. 4 ANAC, l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese.

La stazione appaltante ha l'alternativa o di non invitare il gestore uscente o di motivare attentamente le ragioni per le quali si riteneva di non poter prescindere dall'invito.

Al fine di impedire le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta generalmente che l'invito all'affidatario uscente abbia carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.

Cause di esclusione

Col parere n. 2042 del 25.09.2017, il Consiglio di Stato è entrato nel merito delle linee guida ANAC n. 6, aggiornate in seguito all'entrata in vigore del Correttivo al Nuovo Codice, esprimendo parere favorevole.

In particolare il Consiglio di Stato ha precisato che nel caso di condanne definitive l'attività della stazione appaltante è totalmente vincolata, dovendo solo accertare l'oggettiva presenza del presupposto previsto dalla norma per procedere all'esclusione dell'operatore economico dalla gara.

Invece, nel caso di "grave illecito professionale", è la stazione appaltante che deve valutare la sussistenza del presupposto, esercitando la propria discrezionalità.

Inoltre i Giudici hanno osservato che il ricorso al contraddittorio, e quindi la valutazione delle misure di self cleaning, presuppone il rispetto del principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante,

per cui, nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione stessa può prescindervi, disponendo l'immediata esclusione del concorrente.

Offerta economicamente più vantaggiosa

L'atto di segnalazione n. 1422 di AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) contesta il tetto del 30% per il punteggio economico nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 10-bis, D.lgs 50/2016), in quanto limita eccessivamente la facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un'ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo fra gli offerenti.

Secondo AGCM tale limitazione non è contenuta in alcuna previsione normativa nazionale ed euro-unitaria o in orientamenti giurisprudenziali tali da giustificare l'applicazione di un così rigido criterio di valutazione; le Direttive Europee del 2014, la Legge delega n. 11/2016 e il D.lgs 163/2006 non prevedevano alcun limite.

AGCM auspica quindi una modifica della normativa.

Permesso di costruire: modulistica

Entro e non oltre il 20.10.17 i Comuni hanno l'obbligo di pubblicare sui loro siti istituzionali la nuova modulistica unificata e standardizzata inerente l'attività edilizia (permesso di costruire) e le attività commerciali, come previsto dagli Accordi tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI del 04.05.2017 e del 06.07.2017.